CAMERA DEI DEPUTATI N. 4586

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, MANNA ANGELO

Presentata il 7 aprile 1987

Elevazione del limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Due circostanze, entrambe rilevanti, ci hanno indotto a presentare la proposta di legge che segue, costituita da un solo articolo con il quale viene elevato il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi pubblici a quarant'anni.

Da un lato la disoccupazione in Italia non è più ormai un fenomeno contingente e temporaneo ma ha rivelato la sua natura strutturale che ne consolida dunque e ne svilupperà ulteriormente la dimensione specie al Mezzogiorno.

Ad ulteriore conferma basterà ricordare la recente analisi della Banca d'Italia proprio su questo argomento.

Ciò significa, in pratica, che la permanenza nelle liste del collocamento è divenuta purtroppo una connotazione di emarginazione sociale stabile nella quale si invecchia irrimediabilmente senza che si aprano mai possibilità occupazionali.

La stessa definizione di « anzianità » è oggetto di mutamenti profondi: da un lato perché si registra un diffuso aumento della vita media, una sorta di « longevità di massa » nel cui ambito i quarant'anni costituiscono una età ancora giovanile, dall'altro perché il fenomeno dell'invecchiamento complessivo della popolazione è esaltato dalla crisi demografica, sicché

mutano gli stessi concetti tradizionali di gioventù come di anzianità.

I disoccupati, relegati sinora nella condizione di attesa vedono vanificata, nella vischiosità della dinamica occupazionale, anche la speranza di poter partecipare ai pubblici concorsi per l'avvenuto superamento dei limiti di età per l'accesso, sicché elevarlo riapre speranze e possiblità nuove.

Anche a tale scopo il concetto di pubblico concorso è stato da noi esteso a qualunque tipologia di assunzione in una azienda pubblica, a partecipazione pubblica o controllata dallo Stato onde i limiti di età non costituiscano fino a quarant'anni (ed oltre, con le elevazioni di legge esistenti in favore dei cittadini coniugati e con prole) una ulteriore discriminante di già difficili processi di inserimento occupazionale che investono il vicino futuro di milioni di cittadini già in attesa da molti anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi è fissato in anni quaranta, fermo restando il diritto alla elevazione del limite previsto dalla legge.

2. Si intendono quali pubblici concorsi quelli indetti dallo Stato, dalle sue amministrazioni centrali e periferiche, dalle aziende statali ad ordinamento autonomo, dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, dalle regioni anche a statuto speciale, dalle province, dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dai comuni, anche qualora si tratti di avvisi pubblici e di chiamate dirette.